



## TRIBUNALE DI FORLÌ

- Sezione Civile -

ASTE GIUDIZIARIE®  
ORDINANZA DI DELEGA  
ALLE OPERAZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE  
- art. 591-bis c.p.c. -

### Il Giudice dell'esecuzione

ASTE GIUDIZIARIE®  
esaminati gli atti della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n° 105/2023 R.G.Es., promossa da [redacted] s, [redacted] r, [redacted] to e [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted], la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, con sostituzione dell'udienza da ultimo fissata ai sensi degli artt. 127-ter u.c. e 569 c.p.c. per il 7 ottobre 2024 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;

rilevato che è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti della procedura il decreto ex art. 127-ter co. 2° c.p.c. reso dallo scrivente G.E. in data 10 agosto 2023;

presto atto della costituzione in giudizio della sola debitrice esecutata [redacted] formalizzata in data 13 settembre 2024;

rilevato di contro che sino alla data odierna non si sono costituite le debtrici esecutate [redacted], pur a fronte della rituale e tempestiva notifica nei loro confronti del pignoramento e del decreto ex art. 569 c.p.c. reso in data 10 agosto 2023;

atteso che i creditori procedenti hanno dato impulso alla procedura, insistendo per la vendita del compendio pignorato giusta "note di trattazione scritta" depositate in data 2 ottobre 2024;

ASTE GIUDIZIARIE®  
ritenuto che non possa trovare accoglimento in questa sede l'istanza dei creditori procedenti volta ad ottenere la "condanna della debitrice opponente" ai sensi dell'art. 96 c.p.c. "ad una somma ritenuta di giustizia ed adeguata", a ciò ostando in primo luogo il chiaro tenore letterale della norma la quale, al suo 1° comma, fa testuale riferimento alla condotta della parte che abbia "agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave" (presupponendo evidentemente la pendenza di un giudizio di cognizione e non anche di una procedura esecutiva), al 2° comma prefigura la responsabilità processuale aggravata del "creditore procedente" che abbia "agito senza la normale prudenza" (e non anche quella del debitore esecutato che ponga in essere una condotta processuale meramente ostruzionistica) ed al 3° comma richiama espressamente la sola ipotesi di "pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91" c.p.c. (laddove invece, com'è noto, nell'ambito delle procedure esecutive il regime delle spese processuali è disciplinato dall'art. 95 c.p.c.);

ASTE GIUDIZIARIE®  
reputato pertanto che, nella materia delle procedure esecutive individuali, possa darsi luogo a condanna per "responsabilità processuale aggravata" esclusivamente nell'ambito di un'eventuale "parentesi cognitiva" venutasi a celebrare nel corso della procedura medesima, come peraltro più volte anche di recente osservato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (si vedano in proposito Cass. Civ. sez. III, 21 settembre 2017 n° 21944, secondo cui "il compito di decidere sulla responsabilità processuale aggravata, di cui al comma 2 dell'art. 96 c.p.c., spetta solo al giudice chiamato a decidere sul merito della causa: pertanto, nel caso d'instaurazione o prosecuzione dell'esecuzione forzata, esso spetta allo stesso giudice chiamato ad accertare l'inesistenza del diritto su cui essa si fonda. In tali giudizi, quindi, alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto, si affianca quella volta all'accertamento della sussistenza della condotta colposa ed imprudente, ed alla liquidazione dei danni", e Cass. Civ. sez. un., 21 settembre 2021 n° 25478, secondo cui "l'istanza con la quale si chiedi il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma

2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo");

ritenuto pertanto che, allo stato attuale ed in assenza di formale proposizione di un'opposizione esecutiva, non possa darsi luogo a condanna della parte esecutata (non opponente, contrariamente a quanto dedotto in note dai creditori precedenti) ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

lette le "note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc" depositate in data 4 ottobre 2024 dall'esecutata [redacted] e ribadito il rigetto dell'istanza di "rinvio della vendita" ivi reiterata dalla debitrice, posto che l'esistenza di un titolo esecutivo non sospeso dall'Autorità Giudiziaria competente impone senza dubbio al G.E. di dare seguito all'istanza di vendita formulata dal creditore precedente, senza contare peraltro che – a fronte di una procedura esecutiva instaurata oltre un anno addietro e pur in presenza di "eccezionali ragioni di urgenza nonché del pericolo che dall'esecuzione della sentenza derivi un danno grave ed irreparabile alle debtrici" con un'«eccezionale sproporzione sussistente tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione per i creditori precedenti rispetto al pregiudizio patito dalle debtrici» – l'istanza ex art. 373 c.p.c. risulta essere stata rivolta dalla [redacted] alla Corte d'Appello di Bologna solo in data 4 ottobre 2024 e solo a seguito del decreto di rigetto reso da questo G.E. il 25 settembre 2024;

considerato il tenore della stima in atti;

preso atto che i creditori precedenti hanno documentato la rituale effettuazione (via pec in data 14 luglio 2023, come nuovamente documentato – da ultimo – in data 4 ottobre 2024) della notifica dell'avviso di cui all'art. 599 co. 2° c.p.c. nei confronti della [redacted], comproprietaria per la quota di 1/3 degli immobili di cui al lotto n° 4 pignorati – per la restante quota complessiva di 2/3 – nei confronti di [redacted]

rilevato che deve procedersi, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., alla vendita degli immobili di cui ai lotti nn. 1, 2 e 3 – appartenenti per la piena ed intera proprietà (in ragione di 1/3 ciascuna ed in regime di comunione ordinaria) alle odierne esecutate [redacted], [redacted] e [redacted] – mediante delega ad uno dei professionisti iscritti negli appositi elenchi, sulla base di una rotazione che consenta di assicurare, compatibilmente con il carico di lavoro e le esigenze dell'ufficio, un'equa distribuzione degli incarichi;

precisato che in sede di determinazione del valore degli immobili da parte dell'esperto stimatore è stata già applicata una riduzione in misura predeterminata del 10% sia in considerazione dell'assenza nelle vendite forzate della garanzia per i vizi (art. 2922 c.c.), come disposto dalle modifiche di cui al d.l. n° 83/2015, conv. in l. n° 132/2015, sia della notoria ritrosia del mercato ordinario a rivolgersi al circuito giudiziario per gli acquisti immobiliari con conseguente maggior difficoltà di vendita del bene pignorato rispetto a quello venduto sul libero mercato, della sperimentata tendenza alla diserzione delle aste sino al momento in cui il prezzo base non raggiunga livelli appetibili, tali da incentivare la presentazione di offerte (con conseguente possibilità di risalita del prezzo di aggiudicazione) e dell'indipendenza tra il prezzo base d'asta e il prezzo di aggiudicazione (essendo quest'ultimo la risultante dell'interesse concretamente riposto dal mercato verso un determinato bene immobile e non il frutto di una valutazione, per quanto ponderata, dell'esperto stimatore);

ritenuto che, anche alla luce della modifica dell'art. 568 c.p.c. effettuata dal d.l. n° 83/2015, vada confermato il prezzo base dei beni – con la riduzione di cui sopra – come stabilito dal perito stimatore sulla scorta di indagini ampie e corrette ed in esito ad un percorso motivazionale del tutto esente da vizi logici, con la precisazione che la determinazione del valore degli immobili pignorati ai sensi dell'art. 568 c.p.c. rientra nei poteri esclusivi del Giudice dell'esecuzione e che il giusto prezzo non necessariamente è quello auspicato dalle parti, bensì quello che il mercato oggettivamente crea e (cfr. Cass. Civ. sez. III, 6 ottobre 1998 n° 9908, Cass. Civ. sez. III, 10 febbraio 2015 n° 2474, e Tribunale di Patti sez. I, 1° aprile 2021 n° 264) si forma a seguito di una

ASTE GIUDIZIARIE  
vendita trasparente, basata su una partecipazione il più ampia (e ciò è garantito dalla pubblicità) e più informata possibile, che sia in grado di mettere in competizione vari interessati;

ASTE GIUDIZIARIE  
tenuto conto che a far tempo dal 10 aprile 2018 tutte le vendite devono svolgersi secondo modalità telematiche ai sensi del novellato art. 569 c.p.c., salvo che non si evidenzino peculiari ragioni che inducano a ritenere che questa modalità sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;

che nel caso in esame non sono emerse né sono state prospettate da parte dei creditori ragioni di pregiudizio per l'interesse dei medesimi e per il sollecito svolgimento della procedura;

ASTE GIUDIZIARIE  
ritenuto di adottare il modello della vendita asincrona regolato dall'art. 24 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n° 32, il quale prevede la presentazione delle offerte esclusivamente con modalità telematiche;

ASTE GIUDIZIARIE  
ribadito che l'avviso di pignoramento è stato ritualmente notificato alla comproprietaria del compendio di cui al lotto n° 4 [redacted], ai sensi degli artt. 599<sup>II</sup> c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., e preso atto che dalla documentazione in atti non emerge l'esistenza di creditori iscritti;

rilevato che non si è costituita in giudizio la suddetta società comproprietaria;

ASTE GIUDIZIARIE  
che, tenuto conto della descrizione del suddetto lotto pignorato effettuata in perizia e della valutazione effettuata in proposito dall'esperto stimatore ("*A causa dello stato di fatiscenza dei fabbricati non è possibile redigere un riparto di divisione*"), non può procedersi alla separazione in natura della porzione spettante alle debentrici, e ciò sia perché né i creditori titolati né la società comproprietaria hanno proposto istanza al riguardo, sia perché essa non sarebbe comunque possibile, considerata la conformazione, la natura e lo stato di conservazione del compendio medesimo, che non consentirebbero l'individuazione di un'autonoma porzione dello stesso corrispondente alla quota di 2/3 di pertinenza delle odierne esecutate [redacted] (cfr. anche la documentazione planimetrica e fotografica allegata alla relazione di stima);

ASTE GIUDIZIARIE  
ritenuto che, in assenza di una volontà di acquisto da parte della comproprietaria, non appare opportuno procedere ad un esperimento di vendita della quota di pertinenza delle suddette debentrici, considerato che ben difficilmente – ciò che si ricava dall'esperienza maturata – è possibile reperire un acquirente per un bene indiviso, se non a prezzo di molto inferiore a quello di stima;

ASTE GIUDIZIARIE  
ritenuto pertanto che, al fine di evitare il rischio di aste deserte e di vendita della quota di 2/3 del lotto n° 4 ad un prezzo non congruo, deve disporsi che si proceda alla divisione del compendio *de quo* ai sensi dell'art. 600<sup>II</sup> c.p.c. ed in ossequio ai principi di diritto recentemente espressi da Cass. Civ. sez. III, 20 agosto 2018 n° 20817;

ASTE GIUDIZIARIE  
ritenuto che, non essendo comparsi tutti gli interessati (nella specie: la comproprietaria [redacted] s.r.l. e la debitrice esecutata [redacted]) all'udienza "cartolare" del 7 ottobre 2024, è necessario fissare udienza *ex art. 181<sup>II</sup> disp. att. c.p.c.*, previa sospensione parziale della presente procedura esecutiva limitatamente al compendio immobiliare in comproprietà con la Edilpatrol s.r.l.;

ASTE GIUDIZIARIE  
ritenuto che la presente ordinanza, in quanto provvedimento idoneo ad integrare il contraddittorio tra le parti, presenti un contenuto sostanziale equiparabile alla domanda giudiziale ai fini della disciplina di cui agli artt. 1113 e 2646 c.c.;

### P.Q.M.

ASTE GIUDIZIARIE  
visti gli artt. 599 e 600 c.p.c., 181 disp. att. c.p.c. e 1113 c.c., disattesa ogni ulteriore istanza anche *ex art. 96 c.p.c.* nonché di rinvio della vendita,

ASTE GIUDIZIARIE  
**dispone** procedersi a giudizio di divisione in relazione agli immobili pignorati siti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) ed allibrati al Catasto Fabbricati del predetto ente al foglio di mappa n° 15, con l'intera particella 26, ed al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio di mappa n°15, particelle 25, 125 e 129, come puntualmente descritti quale lotto n° 4 nella relazione di stima a firma dell'arch. [redacted] [*"fabbricati fatiscenti adibiti a fornace (fornace Vespignani) attualmente in disuso, con corte esclusiva ed annessi tre piccoli appezzamenti di terreno incolti"*];

ASTE GIUDIZIARIE  
**fissa** l'udienza del 25 settembre 2025, ore 10:15, innanzi a sé quale Giudice della divisione, per la comparizione delle parti e della società comproprietaria, di tutti i contitolari di diritti reali sui beni la cui quota di complessivi 2/3 è stata pignorata, degli eventuali creditori iscritti (ivi compresi

quelli titolari di diritti di garanzia nei confronti della comproprietaria e/o dei contitolari) e di coloro che hanno acquistato diritti sugli immobili come previsto dall'art. 1113<sup>III</sup> c.c., soggetti tutti la cui corretta individuazione è rimessa al soggetto che provvederà all'introduzione del giudizio di divisione;

**avvisa** i convenuti che gli stessi hanno termine fino a settanta giorni prima dell'udienza sopra indicata per costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dal novellato art. 166 c.p.c. e li **avverte** che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che i convenuti medesimi, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

**asigna** termine alla parte più diligente fino a 160 giorni prima dell'udienza per la notifica del presente provvedimento a tutti i soggetti sopra indicati, le cui generalità meglio si evincono dagli atti della presente procedura esecutiva;

**onera** la parte più diligente della tempestiva trascrizione del presente provvedimento a favore e contro ciascuno dei comproprietari, compresi in essi le debentrici eseguite, ai sensi degli artt. 1113 e 2646 c.c.;

**dispone** che la parte più diligente provveda all'iscrizione a ruolo della causa entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e **manda** alla Cancelleria del Ruolo Contenzioso Ordinario per la formazione – a seguito dell'iniziativa della parte istante – di un autonomo fascicolo del giudizio di cognizione, da assegnare al ruolo dello scrivente Giudice in quanto funzionalmente competente alla trattazione della causa di divisione c.d. endo-esecutiva;

**dispone** che il perito stimatore arch. [REDACTED], prima dell'udienza, provveda a verificare l'esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli a carico della comproprietaria Edilpatrol s.r.l. relativamente ai cespiti oggetto di divisione, verificando altresì l'esistenza di eventuali vincoli ed oneri opponibili all'acquirente;

**dispone** che il deposito della relazione integrativa nel fascicolo telematico del giudizio di divisione c.d. endo-esecutiva avvenga almeno 50 giorni prima dell'udienza; in difetto di iscrizione a ruolo del suddetto giudizio a cura della parte più diligente, il perito depositerà il proprio elaborato integrativo nel fascicolo telematico della presente procedura esecutiva, segnalando opportunamente la relativa circostanza al G.E.;

**concede** alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note alla relazione;

**sospende** la presente procedura esecutiva – limitatamente agli immobili di cui al lotto n° 4 – fino alla definizione del giudizio di divisione;

**avvisa** le parti che, in caso di mancata instaurazione del giudizio di divisione con le modalità sopra precisate e nel termine indicato, la presente procedura esecutiva sarà dichiarata parzialmente estinta ai sensi del c.d. degli artt. 102 co. 2° e 307 co. 3° e 4° c.p.c.;

## DISPONE

la delega delle operazioni di vendita dei restanti lotti nn. 1, 2 e 3 come da ordinanza che segue.

## Il Giudice dell'esecuzione

ritenuto di disporre la vendita dei beni sottoindicati, con delega delle operazioni *ex art. 591-bis* c.p.c. (nella formulazione della norma *ratione temporis* applicabile alla presente procedura) e con le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c.;

## DISPONE

la vendita del compendio pignorato di cui ai lotti nn. 1, 2 e 3;

## DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. il professionista dott. comm. Chiara Casadei Turrone, già designato quale custode del compendio pignorato;

## NOMINA

**gestore della vendita telematica** la società Edicom Finance s.r.l., che vi provvederà a mezzo del proprio portale per la gara virtuale;

## DISPONE

- che i creditori procedenti provvedano al versamento sul conto corrente della procedura, entro 30 giorni dalla richiesta che verrà formulata dal professionista delegato, dei seguenti **fondi spese**:
  - € 1.000,00 per le spese del delegato;
  - € 500,00 per ogni lotto posto in vendita ai fini del pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;
  - € 2.500,00 per le spese di pubblicità commerciale, precisando che sarà cura del delegato richiedere direttamente ai creditori procedenti ulteriori anticipi nel caso di esaurimento del fondo spese o laddove lo stesso non dovesse risultare sufficiente (ad esempio a causa dell'elevato numero di lotti);

Qualora nei predetti termini il delegato non riceva la prova del pagamento, dovrà inviare senza ritardo una comunicazione di tale inadempimento ai creditori procedenti ed a quelli eventualmente intervenuti muniti di titolo esecutivo, invitando la parte più diligente ad effettuare il versamento dovuto e a darne prova mediante la produzione al delegato della relativa ricevuta entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione, contenente anche l'avvertimento che, ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., l'omessa pubblicità per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo comporta l'estinzione del processo esecutivo;

## AVVISA

i creditori che il mancato pagamento, secondo le prescritte modalità, delle spese per la pubblicità secondo quanto sopra specificato nonché dei fondi spese per il custode e per il delegato sopra indicati potrà essere considerata inerzia colpevole e per tale motivo potrà determinare l'immediata sospensione delle operazioni di vendita e la fissazione di un'udienza *ex art. 631, co. 1°, c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.*; a tali fini il delegato e/o i destinatari delle somme comunicheranno tempestivamente al G.E. eventuali inadempimenti;

## DISPONE

che in caso di mancata vendita **entro 25 mesi** dalla comunicazione al delegato della presente ordinanza il fascicolo venga comunque rimesso al G.E. affinché decida sul prosieguo, dovento in ogni caso il delegato espletare in tale periodo n° 5 esperimenti di vendita con prezzo base d'asta ridotto ogni volta del 25% rispetto al precedente prezzo base d'asta, salvo quanto di seguito specificato per il caso di antieconomicità della vendita;

## FISSA INNANZI AL DELEGATO

la vendita senza incanto ai sensi dell'articolo 573 c.p.c. ai seguenti prezzi base:

- lotto n° 1 – prezzo base d'asta di € 160.000,00;
- lotto n° 2 – prezzo base d'asta di € 48.000,00;
- lotto n° 3 – prezzo base d'asta di € 165.000,00;

Il **rilancio minimo** è fissato nel modo seguente: valore inferiore ad € 50.000,00: € 500,00; valore inferiore ad € 100.000: € 1.000,00; valore inferiore ad € 200.000,00: € 2.000,00; valore superiore ad € 200.000,00: € 5.000,00.

## DETERMINA

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate:

### **FASE 1: ADEMPIMENTI INIZIALI E REDAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA**

Il professionista delegato provvederà:

- 1) a **verificare** la corrispondenza tra il diritto delle debtrici indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, la completezza della documentazione prodotta *ex art. 567 co. 2° c.p.c.* e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione; nel caso in cui risultino difformità ovvero si rilevino altri creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c. il professionista ne informerà questo Giudice;
- 2) qualora non vi abbia già provveduto nella qualità di custode giudiziario, **all'apertura del conto corrente** intestato alla presente procedura esecutiva (c.d. **conto della procedura**) presso l'istituto di credito già designato, sul quale il professionista delegato potrà operare, anche mediante servizio *home banking* dispositivo, senza ulteriori specifiche autorizzazioni, salvo l'obbligo di rendiconto; su tale conto dovranno essere versate tutte le somme afferenti alla procedura;
- 3) a comunicare ai creditori procedenti le **coordinate bancarie** del conto della procedura dove effettuare il versamento dei **fondi spese** nelle misure e nei tempi sopra indicati ed a segnalare l'eventuale mancato versamento dei fondi spese ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- 4) ad informare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di vendita, il gestore della vendita telematica della nomina dello stesso e ad acquisire nei successivi 10 giorni l'accettazione dell'incarico da parte del gestore contenente la dichiarazione di cui all'art. 10 co. 2° D.M. n° 32/2015, depositandola in allegato al rapporto riepilogativo iniziale;
- 5) a redigere il **rapporto riepilogativo iniziale** ai sensi dell'art. 16-bis co. 9-sexies d.l. 18 ottobre 2012 n° 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012 n° 221, come modificato dal d.l. 3 maggio 2016 n° 59, convertito in l. 30 giugno 2016 n° 119;
- 6) laddove tale attività non sia già stata compiuta dall'esperto stimatore, ad acquisire il **certificato di stato civile delle debtrici** eseguite al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;
- 7) a **controllare lo stato di diritto** in cui si trovano gli immobili, che sia stata allegata – laddove necessaria – la certificazione di destinazione urbanistica del terreno di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e che siano state fornite le notizie di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n° 47 e successive modifiche e dell'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001 n° 380;
- 8) a  **fissare il termine**, non inferiore a **90 giorni** e non superiore a **120 giorni** dalla comunicazione della presente ordinanza al delegato, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
- 9) a redigere l'**avviso di vendita**, contenente le seguenti indicazioni:
  - a) identificazione degli immobili oggetto della vendita, con particolare riferimento al Comune in cui si trovano i beni e ai diritti immobiliari che si pongono in vendita in uno ai dati catastali;
  - b) identificazione dei lotti in cui gli immobili sono posti in vendita;
  - c) prezzo base per ogni lotto ed aumento minimo per ogni offerta nel caso di gara;
  - d) indicazione del sito *internet* sul quale è pubblicata la relazione di stima nonché il nome ed il recapito telefonico del custode e del professionista delegato;
  - e) modalità della vendita (telematica asincrona);
  - f) contenuto e modalità di presentazione delle offerte e modalità di partecipazione alla vendita, come di seguito indicato nello specifico paragrafo;
  - g) che l'offerta per la vendita senza incanto è per legge **irrevocabile**;
  - h) che ai sensi dell'art. 571 c.p.c. co. 1° c.p.c. ognuno tranne il debitore è ammesso ad offrire personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579 u.c. c.p.c.;
  - i) che le imposte e tasse relative al trasferimento dell'immobile, i bolli e i diritti per le copie conformi del decreto di trasferimento nonché la quota del compenso del professionista liquidato ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015 n° 227 saranno a carico dell'aggiudicatario;

per il pagamento dei suddetti oneri verrà utilizzato il deposito cauzionale;

- j) avvertimento che gli oneri a carico dell'aggiudicatario saranno **comunicati entro 20 giorni dall'aggiudicazione** e che, qualora il deposito cauzionale non fosse sufficiente al pagamento di detti oneri, la differenza dovrà essere versata dall'aggiudicatario nel termine previsto per il pagamento del prezzo;
- k) che **non è concessa la rateizzazione** del prezzo in 12 mensilità in quanto la stessa non corrisponde alle esigenze di celerità del processo (art. 111 Cost.) ed agli interessi delle parti processuali (i creditori ed anche le debentrici) ad una sollecita distribuzione del ricavato della vendita, interessi che sopravanzano – in un doveroso bilanciamento – quelli dei potenziali aggiudicatari a conseguire una modesta dilazione del termine per il versamento del prezzo;
- l) specificazione che tutte le **attività** che, a norma degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere **compiute in Cancelleria** o davanti al Giudice dell'esecuzione, ovvero a cura del Cancelliere o del Giudice dell'esecuzione, **sono eseguite dal professionista delegato** nel luogo indicato nell'ordinanza di delega;
- m) indicazione che per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge **renda la dichiarazione** prevista dall'art. 179 c.c. con **scrittura privata autenticata** da trasmettere al G.E. insieme al decreto di trasferimento, nel quale si darà atto di tale circostanza; dalla dichiarazione dovrà risultare la natura del patrimonio personale del coniuge assegnatario che verrà utilizzata per il pagamento del prezzo;
- n) espresso richiamo alla perizia di stima per ogni informazione sugli immobili oggetto di vendita, comprese la **destinazione urbanistica** del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del Testo Unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e le notizie di cui all'art. 46 del citato T.U. e di cui all'art. 40 della l. 28 febbraio 1985 n° 47 e s.m.i.; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46 co. 1 cit., ovvero di cui all'art. 40 co. 2° della citata l. 28 febbraio 1985 n° 47, ne va fatta menzione nell'avviso;
- o) che per gli immobili realizzati in **violazione della normativa urbanistico-edilizia** l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all'art. 40 della l. 28 febbraio 1985 n° 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- p) che la vendita avviene nello **stato di fatto e di diritto** in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001 n° 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- q) che la **vendita forzata** non è soggetta alle norme concernenti la **garanzia per vizi o mancanza di qualità**, né potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere compresi (ad esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- r) che con la presentazione dell'offerta l'offerente dichiara implicitamente di aver letto l'avviso di vendita e la perizia di stima e di essere edotto sui contenuti di tali documenti;
- s) che agli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 e del d.lgs. n° 192/2005 e s.m.i. l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'avviso di vendita e della perizia di stima in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, manifestando di voler assumere direttamente tale incombenza;
- t) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di

- pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura, mentre non saranno cancellate eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali), anche ove fossero inopponibili;
- u) che, laddove necessaria, è stata regolarmente rilasciata l'attestazione di prestazione energetica dell'edificio;
  - v) che la partecipazione alla vendita giudiziaria non esonera l'offerente dal compiere le visure ipotecarie e catastali;
  - w) che se l'immobile è ancora occupato dalle debentrici o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario ed a spese della procedura;
  - x) che per tutto quanto ivi non previsto si applicano le vigenti norme di legge;
- 10) a **trasmettere al gestore** della vendita telematica, almeno 10 giorni lavorativi prima del termine ultimo per la pubblicazione: un estratto della presente **ordinanza**, l'**avviso di vendita**, la **perizia** di stima ed i principali allegati (**planimetrie** e **fotografie** dell'immobile) accertandosi non siano visibili né indicizzabili le **generalità delle debentrici** e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di queste ultime e di eventuali **soggetti terzi** non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso (vedi documento Garante della Privacy n° 1490838 del 7 febbraio 2008);
- 11) a dare **avviso ai creditori ed alle debentrici** della data e dell'ora della vendita almeno 45 giorni prima della medesima;
- 12) a provvedere al pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche con provvista acquisita dal conto della procedura;
- 13) alla pubblicazione della vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche.

## **FASE 2: AGGIUDICAZIONE O ASSEGNAZIONE**

Il professionista delegato provvederà:

- 14) a ricevere dal gestore della vendita telematica le offerte di vendita depositate telematicamente, ad esaminarle e prenderne atto, ove ritenute valide ed efficaci;
- 15) a dare inizio alle operazioni di vendita che si svolgeranno secondo le modalità di cui all'art. 24 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2015 n° 32 e nel rispetto di quanto disposto nel successivo paragrafo "*Disciplina della vendita*";
- 16) a redigere, entro il giorno successivo al termine della gara, il verbale delle operazioni di vendita depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione unitamente all'elenco trasmessogli dal gestore, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate;
- 17) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- 18) sull'eventuale istanza di assegnazione di cui agli artt. 588 e 589 c.p.c. ai sensi dell'art. 590 c.p.c.;
- 19) a fissare, nel caso di esito negativo dell'esperimento di vendita, ulteriori esperimenti di vendita (fino al limite di cinque compreso il primo), da espletarsi tutti con le stesse modalità e senza incanto, previa riduzione del relativo prezzo base di un quarto (come previsto dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo in ogni occasione alla redazione ed alla comunicazione del relativo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari come sopra regolamentati; ai sensi dell'art. 591 c.p.c. provvederà a fissare il termine, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90, entro il quale possono essere proposte le offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
- 20) a restituire gli atti al Giudice dell'esecuzione nel caso in cui abbia esito negativo anche il quinto esperimento di vendita al fine di consentirgli di provvedere in merito all'eventuale prosecuzione della procedura ovvero alla sua estinzione anche ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.;
- 21) ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 490, commi 1° e 2°, c.p.c.

## **DISCIPLINA DELLA VENDITA**



Le offerte di acquisto potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, in conformità a quanto stabilito dal D.M. n° 32/2015, artt.12 e segg., e depositate secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Utente” pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; in particolare, dovranno essere depositate, con le modalità sotto indicate, entro le ore 12:00 del giorno antecedente a quello della udienza di vendita, inviandole all’indirizzo *pec* del Ministero della Giustizia *offertapvp.dgsia@giustiziacert.it*.

N.B.: si avverte che non è sufficiente il solo inserimento dell’offerta tramite il portale ministeriale, dovendo poi l’offerta essere spedita all’indirizzo *pec* sopra indicato.

All’offerta deve essere allegata prova del versamento della **cauzione**, che si determina in un importo pari almeno al **15% del prezzo offerto**, da versarsi unicamente mediante bonifico bancario sul c/c della procedura che sarà comunicato nel bando d’asta dal delegato. Nella domanda dovrà essere indicato il numero di CRO dell’operazione. **Il bonifico, con causale “*proc. Esecutiva n° 105/2023 R.G.Es.Imm. – versamento cauzione*”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro la giornata lavorativa precedente il termine fissato per presentare la domanda (le 12:00 del giorno antecedente l’asta) al fine di consentire la verifica del buon fine dell’accredito sul conto della procedura.**

Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrato l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile.

Salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi alla piattaforma del gestore per partecipare alla gara.

Le buste telematiche saranno aperte dal delegato nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di vendita. In relazione al disposto di cui all’art. 20 del D.M. n° 32/2015, laddove il comma 1 prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche “*altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura*”, si dispone che il professionista delegato autorizzi esclusivamente la partecipazione delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti e degli eventuali comproprietari non eseguiti.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni né motivo di doglianza da parte di alcuno.

Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto mercé la presente ordinanza.

La **deliberazione sulle offerte** avverrà con le seguenti modalità:

In caso di offerta unica

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un’unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz’altro accolta.

Se l’unica offerta sia inferiore (nei limiti di 1/4) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l’immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto tempestiva e rituale istanza di assegnazione dell’immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell’immobile, il bene è aggiudicato all’unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili, subito dopo la deliberazione sulle stesse il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti *ex art. 573 c.p.c.* con la **modalità asincrona** di seguito disciplinata, pronunciando l’aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all’esito sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l’immobile al migliore offerente (da individuarsi, in

subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo e la maggior cauzione prestata; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

#### Svolgimento della gara telematica asincrona.

Il professionista delegato, referente della procedura, una volta verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà immediatamente a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15:00 del giorno successivo a quello di apertura della gara, facendo attenzione che questo non ricada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 15 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 15 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno successivo non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà prontamente restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti o mancanza di offerte, il professionista delegato procederà all'aggiudicazione in favore del miglior offerente e, per la individuazione dello stesso, si terrà conto gradatamente:

- dell'entità del prezzo offerto;
- dell'ammontare della cauzione prestata;
- del minor termine previsto per il versamento del prezzo;
- nel caso in cui le offerte siano tutte equiparabili in base ai criteri sopra indicati, il bene verrà aggiudicato a chi avrà depositato per primo l'offerta di acquisto (a tal fine farà fede la data con l'orario di deposito telematico dell'offerta).

Nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia trova applicazione la previsione di cui all'art. 15 del D.M. n° 32/2015.

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando l'originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

Il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data della aggiudicazione, ovvero entro il minor termine dichiarato dall'offerente, pena la decadenza dall'aggiudicazione con perdita della cauzione.

**Il delegato NON fisserà ulteriori tentativi e rimetterà le parti innanzi al G.E. qualora il bene, a prescindere dal numero di tentativi di vendita esperiti, debba essere posto nuovamente in vendita ad un valore uguale o inferiore ad € 15.000,00 (attesa la verosimile antieconomicità della vendita). Della nuova vendita il delegato redigerà apposito avviso di vendita e di tale avviso darà comunicazione alle parti costituite ed alle debtrici, al fine di evitare successive contestazioni.**

### FASE 3: TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Successivamente all'aggiudicazione o all'assegnazione il professionista delegato provvederà:

- 22) ad aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area del Portale delle Vendite Pubbliche e del sito del gestore tramite accesso all'area riservata;
- 23) a disporre la pronta restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti mediante bonifico sul conto corrente di provenienza;
- 24) se tali informazioni non risulteranno dagli atti, ad informarsi presso l'aggiudicatario in ordine al regime patrimoniale della famiglia se coniugato, alla sussistenza di presupposti per eventuali agevolazioni fiscali ed alle modalità di pagamento del prezzo, con particolare riferimento alla possibilità di mutuo;
- 25) ad informare, non appena sia stato aggiudicato il bene, l'esperto stimatore al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire il certificato aggiornato di destinazione urbanistica del bene, da allegare al decreto di trasferimento, ove fosse scaduta la validità di quello già acquisito;
- 26) a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, l'importo stimato degli oneri a suo carico, l'eventuale differenza non coperta dal deposito cauzionale – che dovrà essere versata unitamente al prezzo – e le coordinate bancarie del conto della procedura sul quale effettuare il pagamento;
- 27) a dare tempestivo avviso al G.E. del **mancato versamento del prezzo** di aggiudicazione per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.; **la richiesta di emissione del provvedimento di cui all'art. 587 u.c. c.p.c. dovrà essere depositata soltanto ad avvenuto versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene al successivo esperimento di vendita;**
- 28) ad **autorizzare l'assunzione di debiti** da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario *ex art. 508 c.p.c.* (nell'ipotesi di cui all'art. 585 co. 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
- 29) ad aggiornare le visure in atti per verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni successive al pignoramento, verificando altresì la natura delle iscrizioni ipotecarie ed il loro oggetto: in particolare se esse riguardino solo l'immobile pignorato o un compendio più ampio;
- 30) ad acquisire la documentazione attestante l'avvenuto versamento del prezzo e degli oneri dovuti, verificando presso la banca l'effettivo accredito dell'importo;
- 31) a **predisporre la bozza del decreto di trasferimento** (sia in formato *word* modificabile che *pdf* nativo) alla quale dovranno essere allegati, ove necessari, il certificato di destinazione urbanistica *ex art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n° 380* e l'attestazione di prestazione energetica, e dovranno essere consegnati gli altri documenti (es. dichiarazione di non necessità dell'A.P.E., dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario, copia del documento di identità, dichiarazioni rese a norma del d.P.R. n° 445/2000, ad esempio sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica, l'eventuale dichiarazione resa dal coniuge *ex art. 179 c.c.*, ecc.);
- 32) nel caso in cui il versamento del prezzo sia avvenuto, ai sensi dell'art. 585 c.p.c., con l'erogazione a seguito di **contratto di finanziamento** che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, ad inserire nella bozza di decreto di trasferimento gli estremi di tale atto;
- 33) a seguito della firma del decreto da parte del Giudice e dell'attribuzione allo stesso del numero di cronologico e del numero di repertorio il delegato provvederà ad estrarre copie autentiche del decreto di trasferimento, agli **adempimenti di registrazione, trascrizione e voltura** dello stesso presso gli uffici competenti ed al pagamento dei relativi oneri con addebito sul conto della procedura;
- 34) ad effettuare, se del caso, la denuncia di trasferimento prevista dall'art. 59 d.lgs. n° 42/2004 per i beni culturali e le operazioni conseguenti previste da tale norma;
- 35) nell'ipotesi di **vendita di più lotti**, a disporre la **cessazione delle operazioni di vendita** ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c. ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto dei quanto già acquisito alla procedura), sia stata già

- conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti** per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal professionista delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di riferimento di cui al D.M. n° 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;
- 36) ad acquisire, a cura della Cancelleria, copia autentica del decreto di trasferimento completa di annotazione degli estremi di registrazione, trascrizione e voltura per la trasmissione all'aggiudicatario, che dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata r.r. al domicilio dell'aggiudicatario con l'avviso che dalla sua ricezione decorrerà il termine per la presentazione dell'eventuale domanda di concessione o permesso in sanatoria;
  - 37) ad acquisire, a cura della Cancelleria, copia autentica del decreto di trasferimento completa di annotazione degli estremi di registrazione, trascrizione, voltura e di certificazione di mancata opposizione e provvederà alla cancellazione dei gravami, con addebito dei relativi oneri sul conto della procedura;
  - 38) al deposito dei rapporti riepilogativi semestrali nonché al deposito del rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art. 16-*bis* co. 9-*sexies* d.l. 18 ottobre 2012 n° 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012 n° 221, come modificato dal d.l. 3 maggio 2016 n° 59, convertito in l. 30 giugno 2016 n° 119;
  - 39) a versare, su specifica richiesta dell'istituto di credito ex art. 41 co. 4° d.lgs. n° 385/1993 ed esclusi i casi in cui vi sia stato il subentro della Curatela del fallimento dell'esecutato, al creditore fondiario – anche prima del riparto – la somma allo stesso spettante, previa precisazione del credito da parte del creditore fondiario e previa apposita istanza al Giudice, nella quale il professionista delegato dovrà indicare la somma stimata necessaria per il pagamento delle spese di procedura a carico della massa;
  - 40) a **restituire all'aggiudicatario** le somme residue che siano risultate eccedenti gli oneri a suo carico, senza necessità di specifica autorizzazione del G.E., dandone comunque atto nel progetto di distribuzione.

#### **FASE 4: DISTRIBUZIONE AI CREDITORI**

Il professionista delegato provvederà alla redazione del progetto di distribuzione attenendosi alle seguenti indicazioni:

- 41) il professionista delegato comunicherà tempestivamente a tutti i creditori l'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario e, se non vi sono altri lotti posti in vendita, li inviterà a depositare, entro 30 giorni ed a mezzo p.c.t., la nota spese e la precisazione del credito;
- 42) inviterà inoltre i **creditori ipotecari** a presentare, ove non ancora avvenuto, copia della nota di iscrizione nonché, in caso di mutuo con restituzione rateale, il piano di ammortamento utilizzato per la determinazione del credito, il numero dell'ultima rata di finanziamento pagata e la relativa certificazione giustificativa, la misura dei tassi (variabili) applicati, la misura dell'eventuale tasso di mora applicato, il prospetto di calcolo analitico degli interessi ex art. 2855 c.c. con la precisazione che l'anno in corso va inteso non come anno solare ma come arco di tempo della durata di dodici mesi il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi;
- 43) inviterà altresì i creditori che intendano far valere un privilegio con collocazione sussidiaria sugli immobili ai sensi dell'art. 2776, commi 2 e 3, c.c. a **documentare l'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare**, avvisandoli che, in mancanza, il credito sarà considerato chirografario;
- 44) scaduto il termine assegnato e concluse le operazioni di custodia il delegato, previo invio di un singolo sollecito ai creditori che non abbiano inviato la nota spese o la precisazione del credito, con concessione di un ulteriore termine massimo di 10 giorni, **provvederà a trasmettere per p.c.t. al G.E. la propria nota spese** al fine di consentire al Giudice di procedere alla liquidazione degli ausiliari, segnalando altresì l'eventuale necessità di liquidare il saldo sul compenso spettante in favore dell'esperto stimatore;
- 45) entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione, procederà alla **redazione del progetto di riparto** contenente la graduazione dei crediti, osservando le norme sulle cause legittime di

- prelazione;
- 46) tra le **spese in prededuzione** il professionista delegato considererà il compenso del custode giudiziario e degli altri ausiliari del Giudice, gli oneri relativi alla cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche ed alla voltura catastale posti a carico della procedura;
- 47) quanto ai **compensi di avvocato** ed alle spese sostenute, il professionista procederà a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei **valori medi** di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti e considerando quale parametro di riferimento quanto **ricavato dalla vendita** dei beni staggiti, ciò che rappresenta il valore effettivo della procedura a norma dell'art. 5, co. 1° ultimo periodo, D.M. n° 55/2014 e la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. att. c.p.c.;
- 48) quanto alle **spese privilegiate ex art. 2770 c.c.**, il professionista si atterrà a quanto segue:
- a) tra le spese di giustizia sostenute nell'interesse della massa dei creditori vanno ricomprese quelle affrontate per l'intimazione del precetto nonché per il pignoramento ed il compimento degli atti esecutivi necessari e prodromici allo svolgimento ed al compimento della vendita forzata;
  - b) le spese di giustizia per la fase successiva al pignoramento (quali ad esempio quelle di custodia, di pubblicità ovvero relative al pagamento dei compensi spettanti agli ausiliari o al delegato) possono essere sostenute da uno qualunque dei creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo e non necessariamente dal creditore precedente; vanno, pertanto, rimborsate a chi in concreto le abbia sopportate;
  - c) sono privilegiate le spese sostenute per atti conservativi, quali quelle relative all'azione surrogatoria o alla separazione dei beni del defunto, nonché le spese connesse al sequestro conservativo (a condizione che lo stesso si sia convertito in pignoramento e che tale pignoramento abbia determinato l'instaurazione del processo esecutivo, con esclusione delle spese del giudizio di merito che ha condotto alla emanazione della sentenza idonea a realizzare la conversione del sequestro), dovendo al contrario escludersi dalla previsione dell'art. 2770 c.c. le spese concernenti il sequestro conservativo in virtù del quale un creditore sia intervenuto nel procedimento ai sensi dell'art. 499 co. 1 c.p.c. ovvero quelle concernenti il sequestro conservativo convertitosi in un pignoramento successivo sullo stesso bene;
  - d) non rientrano nel privilegio le spese sostenute per ottenere un sequestro giudiziario (che non ha natura conservativa) o per l'esercizio dell'azione revocatoria (che giova solo a chi la propone);
  - e) non sono assistite da privilegio le spese sostenute per il pignoramento di un immobile già pignorato;
  - f) non rientrano, in via generale, nel novero delle spese privilegiate quelle affrontate dal creditore precedente e dai creditori intervenuti che non risultano funzionali all'utile conclusione della fase liquidativa, dovendo le stesse essere collocate nello stesso grado del credito fatto valere dal creditore che ha compiuto gli esborsi;
- 49) il progetto verrà inoltrato a tutti i creditori ed alle debentrici a mezzo *p.e.c.* (alle debentrici le comunicazioni andranno fatte in Cancelleria o, in caso di elezione di domicilio, al domicilio eletto), con assegnazione di un termine massimo di 10 giorni per far pervenire eventuali osservazioni. Decorso il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del progetto di riparto a tutte le parti, il professionista delegato fisserà davanti a sé la comparizione dei creditori e delle debentrici eseguite per essere sentiti, ai sensi dell'art. 596 c.p.c. Ove il progetto venga approvato da tutti i creditori presenti o vengano risolte le eventuali contestazioni, il professionista delegato ne darà atto nel verbale e provvederà all'immediata trasmissione del piano di riparto e del verbale di audizione delle parti al G.E. il quale, **senza fissare ulteriore udienza**, lo dichiarerà esecutivo. **Ove insorgessero contestazioni non risolvibili dal delegato** sul riparto, il professionista provvederà all'immediata trasmissione del fascicolo al G.E. il quale fisserà davanti a sé l'udienza per la discussione;
- 50) il delegato trasmetterà ai beneficiari del riparto **modello di quietanza** per consentire al creditore di indicare le **modalità di pagamento** e le necessarie coordinate bancarie, precisando che il conto corrente su cui dovranno essere bonificate le somme dovrà essere intestato esclusivamente

- al creditore, con esclusione dei difensori o di terzi. Il modulo sarà sottoscritto personalmente dalle parti, con l'autentica di firma da parte dell'avvocato e con l'apposizione del bollo;
- 51) la medesima procedura verrà utilizzata anche nel caso in cui vi sia solo il creditore procedente, provvedendo il delegato a svolgere davanti a sé gli incombenti di cui all'art. 510 c.p.c., salva successiva trasmissione del fascicolo e del verbale al G.E. per la dichiarazione di esecutività del provvedimento di assegnazione, contenente il riparto relativo alle spese di procedura;
  - 52) il professionista delegato provvederà, una volta approvato il progetto di distribuzione, ai sensi dell'art. 598 c.p.c., all'emissione dei relativi mandati ed ai pagamenti nonché alla successiva chiusura del c/c ed all'invio del rapporto riepilogativo finale di cui sopra;
  - 53) qualora il creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n° 385/1993, abbia incassato somme eccedenti quelle dovute, il delegato predisporrà altresì ordine di restituzione delle somme non dovute nei confronti dei creditori beneficiari di tale somma.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Nello svolgimento delle attività delegate il professionista dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- in nessun caso il professionista delegato potrà sospendere o ritardare lo svolgimento delle operazioni su invito o richiesta di parte senza una previa espressa disposizione in tal senso da parte del G.E. In caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, questi ne riferirà immediatamente al Giudice e, in caso di impossibilità ovvero in mancanza – per qualsiasi motivo – di un provvedimento di sospensione del Giudice, procederà egualmente all'perimento di vendita;
- il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate, con avvertimento che il mancato rispetto delle prescrizioni o ritardi non giustificati potranno comportare la revoca della delega;
- sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire da uno degli altri professionisti della costituita Associazione dei delegati per lo svolgimento delle udienze di vendita e delle operazioni inerenti.

### **CONTENUTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n° 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12: "Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati"

*1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:*

- a) *i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) *l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) *l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) *il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) *la descrizione del bene;*
- f) *l'indicazione del referente della procedura;*
- g) *la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
- h) *il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*
- i) *l'importo versato a titolo di cauzione;*
- l) *la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*
- m) *il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);*
- n) *l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le*

comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

#### Art. 13: "Modalità di trasmissione dell'offerta"

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14: "Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica"

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15: "Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia"

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: [offertapvp.dgsia@giustiziacert.it](mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it).

**CONTENUTO DELL'OFFERTA:** l'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti:

- a) i dati identificativi dell'offerente (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- g) l'indicazione del referente della procedura;
- h) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- i) il prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base fino ad  $\frac{1}{4}$  (è quindi valida l'offerta che indichi un prezzo pari o superiore al 75% del prezzo base) ed il termine per il relativo pagamento, non superiore a 120 giorni;
- j) l'importo versato a titolo di cauzione dell'importo minimo del 15% del prezzo offerto (e non del prezzo base), che sarà trattenuto in caso di decadenza dall'aggiudicazione;
- k) la data, l'orario ed il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- l) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla precedente lettera j);
- m) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello



di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

n) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal regolamento.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.

Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere presentata dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di persona giuridica, dovrà essere allegata visura o certificato del registro delle imprese, rilasciati non oltre 30 giorni prima il deposito dell'offerta, da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri.

**DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:** anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti *in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:*

- a) bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni (in mancanza l'offerta dovrà essere considerata inefficace); qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;
- b) procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale; la procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- c) procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- d) visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- e) dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

## **PUBBLICITÀ**

La pubblicità inerente alla vendita verrà eseguita, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., a cura del professionista delegato tramite pubblicazione dell'ordinanza di vendita, unitamente all'avviso di vendita ed alla perizia, almeno 60 giorni prima del termine di presentazione delle offerte sul Portale delle Vendite Pubbliche, ed almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte sui siti [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) e [www.asteanunci.it](http://www.asteanunci.it) e sul sito *internet* del Tribunale.

In particolare, sotto il profilo operativo il professionista delegato procederà come segue:

- in relazione all'inserzione dell'annuncio sul P.V.P., avrà cura di selezionare dall'apposito elenco i siti *internet* sopra indicati. In funzione dell'interoperabilità tra il P.V.P. e questi siti, tutti i dati dell'inserzione saranno scaricati direttamente dai siti di pubblicità tramite il P.V.P. unitamente ai documenti pubblicati;
- in relazione alle altre forme di pubblicità sopra indicate, procederà a compilare ed inviare ai

tre gestori dei siti di pubblicità Astegiudiziarie Inlinea s.p.a., Astalegale s.p.a. e Edicom Finance s.r.l., almeno sessanta (60) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, il “Modulo di Richiesta Servizi” indicando i servizi richiesti e i dati necessari per la fatturazione degli stessi;

- pubblicazione dell’avviso di vendita e del corredo fotografico, a cura del gestore della vendita telematica ed almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, sul sito commerciale *www.immobiliare.it* laddove il costo per la pubblicità relativa a ciascun lotto sia contenuto nei limiti di € 50,00 (oltre i.v.a.) oltre che sui portali *www.casa.it*, *www.idealista.it* e *www.bakeca.it*; nel caso in cui il prezzo richiesto sia superiore, il delegato potrà, in alternativa e previa richiesta in tal senso da parte dei creditori procedenti, effettuare la predetta pubblicazione esclusivamente sui portali *www.casa.it*, *www.idealista.it* e *www.bakeca.it*.

Il professionista delegato dovrà compilare ed inviare ai gestori dei siti di pubblicità almeno 60 giorni prima della data fissata per l’esperienza unicamente una *mail* con allegato il “Modulo di Richiesta Servizi Pubblicitari” agli indirizzi riportati nel modulo, indicando i dati per la fatturazione. Il modulo è reperibile sul sito del Tribunale di Forlì.

Le pubblicazioni *on-line* dovranno riportare, ove possibile, l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica utilizzando il *format* indicatore delle prestazioni energetiche di cui all’appendice C del decreto del 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Su tempestiva richiesta dei creditori procedenti, la pubblicità potrà essere effettuata anche su un quotidiano a cura del Gruppo Edicom.

Ulteriori modalità pubblicitarie potranno essere concordate preventivamente con il gestore della vendita telematica; il delegato potrà altresì valutare la possibilità di avvalersi del servizio di *tour virtuale dell’immobile eventualmente offerto dal gestore della vendita, sentiti i creditori procedenti, precisandosi che le spese verranno anticipate dai suddetti creditori secondo il generale principio di anticipazione.*

## Il Giudice dell’esecuzione

### AFFIDA

l’incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti b) e c) alle società incaricate della gestione della vendita telematica o della sola pubblicità, le quali dovranno quindi provvedere a rendere disponibile al delegato, tramite l’area riservata del proprio portale *internet*, almeno una settimana prima della data fissata per la vendita o nel diverso termine imposto dalla piattaforma ministeriale, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;

### PONE

a carico anticipato provvisorio dei creditori procedenti, ed in caso di loro inerzia a carico degli eventuali altri creditori titolati, gli oneri economici necessari alla pubblicità (diversi dalla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche), avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme alle società incaricate della pubblicità impedirà i relativi adempimenti, ciò che potrà portare all’estinzione della procedura;

### AVVERTE

che in base a quanto disposto dall’art. 624-*bis* c.p.c. il Giudice dell’esecuzione può, sentito il debitore, sospendere per una sola volta il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d’acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza

o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161-*bis* disp. att. c.p.c. il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto;

**assegna** ai creditori procedenti il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per effettuare le eventuali notifiche di cui all'art. 569 u.c. c.p.c., ove necessarie.

Si comunichi anche al delegato nonché custode giudiziario dott. comm. Chiara Casadei Turrone ed al perito stimatore arch. [REDACTED] a cura della Cancelleria.

Forlì, 7 ottobre 2024



Il Giudice dell'esecuzione  
*dott. Danilo Maffa*

